




Università degli Studi di Enna Kore

LA RISCOSSIONE



Federico Lo Bianco

13 Novembre 2024



INTRODUZIONE

OBIETTIVI

- Rapidità della riscossione
- Sicurezza della riscossione

PRINCIPI

- Tipicità
- Corrispondenza tra riscosso e dovuto

NUMERI

- Gettito annuo complessivo: 500 MLD
- Gettito annuo IRPEF: 200 MLD
- Gettito annuo IVA: 130 MLD
- Gettito annuo IRES: 103 MLD
- Evasione annua: 120 MLD
- Crediti da riscuotere: 800 MLD
- Crediti riscossi: 10% in 10 anni (decessi, condoni)

STORIA

- In passato: strumenti del creditore comune e no decadenza per riscossione
- Adesso: estensione dei poteri di riscossione e introduzione di termini di decadenza delle cartelle di pagamento
- Conseguenza: l'ambito temporale di svolgimento dell'attività di riscossione è ben delimitato

SOGGETTI COINVOLTI

- Contribuente: soggetto passivo, responsabile per il pagamento
- Agenzia delle Entrate: funzioni di accertamento e controllo
- Altri possibili enti creditori: INPS, comuni, enti locali (contributi, TARI...)
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: riscossione coattiva
- Corti di giustizia tributarie: risoluzione delle controversie

STORIA

- In passato: esattori (persone fisiche)
- Poi: concessionario della riscossione (banche)
- Poi ancora: Equitalia S.p.A. (pubblica, dal 2005)
- Oggi: AE-Riscossione (dal 2017)

STORIA

- 1) Pre-2005: spesso i concessionari si accontentavano unicamente dei versamenti spontanei
 - Alcuni contribuenti si presentavano agli sportelli entro 60gg e versavano
 - Su quelle somme spettavano loro gli oneri di riscossione/aggio
 - Quasi assenza di esecuzioni coattive

- 2) Nel 2005 Equitalia sostituisce i concessionari
 - Equitalia è una S.pA. pubblica: 49% INPS e 51% AE
 - Di conseguenza, INPS e AE si rivolgono ad un loro ente per soddisfarsi
 - In aggiunta: conferimento di poteri istruttori e cautelari
 - Risultato 1: notevole spinta verso la riscossione
 - Risultato 2: malcontento, proteste, politica

- 3) Nel 2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione sostituisce Equitalia
 - Idee: unificazione degli enti, fisco con volto (apparentemente) amico
 - Collegamento tra AE e AE-R: stesso direttore, stesse banche dati

1) Pre-2005: concessionario privato

- Idea: riscossione interamente a carico del concessionario
- Risultato: oneri di riscossione/aggio al 10%
- Problema: non aveva un limite massimo, contestazioni di incostituzionalità
- Esempio: contribuente riceve cartella di pagamento e paga
- Pagamento: imposta, sanzione, interessi, aggio al 10%
- Critica: a cosa si deve quel 10%? Cosa ha fatto il concessionario?

2) Post 2005: ente pubblico economico


- Idea: l'ente deve perseguire il pareggio di bilancio
- Risultato: oneri di riscossione/aggio al 6% + fiscalità generale

POTERI

- Poteri istruttori finalizzati all'individuazione dei beni sui quali svolgere l'esecuzione forzata
- Poteri di esecuzione coattiva mediante ruolo

FONTI

- Fonte principale: d.p.r. 602/1973
- Recente riforma: d.lgs. 110/2024



TIPOLOGIE DI RISCOSSIONE

TIPOLOGIE
ex art. 1
d.p.r. 602/73

A) Ritenute dirette

(480 MLD)


B) Versamenti diretti spontanei

C) Compensazione

D) Rateizzazione

E) Riscossione coattiva


(20 MLD)



A) RITENUTE DIRETTE

RITENUTE
DIRETTE
ex artt. 29-30
d.p.r 602/73

- Tipologie di ritenute dirette
 - a titolo d'acconto
 - a titolo d'imposta
- Principale tipologia di reddito soggette a ritenuta diretta:
 - redditi di lavoro dipendente pubblico



B) VERSAMENTI DIRETTI SPONTANEI

VERSAMENTI DIRETTI


- Operati dai contribuenti
- “Diretti” per distinguerli da quelli conseguenti iscrizione a ruolo
- Principali tipologie di reddito soggette a versamenti diretti:
 - Redditi di lavoro autonomo (non sostituto d’imposta)
 - Redditi d’impresa (IRES)
 - Redditi fondiari (cedolare secca affitti lungo termine)
 - Pensioni estere (senza sostituto)
- Modalità: F24, delega irrevocabile di versamento
- Destinatario: AE-R
- Sportelli: telematico, banca o posta

VERSAMENTI DIRETTI

- L'obbligazione tributaria si perfeziona a chiusura periodo d'imposta, ma
- La riscossione viene anticipata a prima di tale perfezionamento,
- Pay as you earn: avvicina la riscossione ai fatti imponibili

- Cadenza: due rate
 - 1) Primo 40%: 30 giugno (cartacea) o 30 settembre (telematica)
 - 2) Rimanente 60%: entro il 30 novembre

- presunzione: reddito nuovo anno almeno uguale al precedente
- si può non versare, con rischio di sanzione in caso di difformità



C) COMPENSAZIONE

COMPENSAZIONE

ex art. 8


l. 212/2000

- Meccanismo: un credito preesistente non rimborsato compensa il debito
- Risultato: estinzione dell'obbligazione tributaria
- Tipicità: solo nei casi e modi previsti da leggi e regolamenti attuativi
- Due tipologie: verticale e orizzontale
 - verticale: credito e debito derivanti dalla stessa imposta
 - orizzontale: coinvolge imposte diverse (es. debiti previdenziali)
coinvolge enti creditori diversi (es. stato, enti, inps...)
- Versamento: modello F24

COMPENSAZIONE

ex art. 8
l. 212/2000

- Procedura autonoma online: il fisco non partecipa
- Volumi: 50 MLD ogni anno
 - Conseguenza: controllo impossibile
 - Rischi: - compensazione irregolare di crediti esistenti ma non utilizzabili
 - compensazione indebita di crediti inesistenti
- Limiti:
 - debito superiore a 1500 EUR iscritti da +60gg: prima saldi, poi compensi
 - credito superiore a 5000 EUR: richiesto visto di conformità dichiarazione
 - profili di rischio basati su precedenti compensazioni indebite



D) RATEIZZAZIONE

RATEIZZAZIONE

- Ratio: evitare di attivare l'esecuzione forzata su chi è in difficoltà economica
- Consapevolezza: la riscossione coattiva non sempre porta risultati effettivi
- Idea: dilazione ultima chance del contribuente per evitare la coattiva
- Normativa: art. 19 d.p.r. 602/1973 (riformato da art. 13 d.lgs. 110/2024)

- Evoluzione storica:

- 1) Possibilità introdotta nel 1973: 10 rate (fino al 1999)
- 2) 1999: 66 rate
- 3) 2008: 72 rate, estendibili a 120 rate
- 4) 2024: a) richieste presentate nel 2025-2026: 84 rate, estendibili a 120 rate
b) richieste presentate nel 2027-2028: 96 rate, estendibili a 120 rate
c) richieste presentate dal 2029 in poi: 108 rate, estendibili a 120 rate

- Principali casi di rateizzazione:

- a) art. 36 bis: avviso bonario risultante da controllo automatico
- b) art. 36 ter: invito a fornire chiarimenti risultante da controllo formale
- c) adesione
- d) acquiescenza

RATEIZZAZIONE


- Discrezionalità: decidere se ed in che misura concedere la rateizzazione
 - L'attività tributaria è una attività vincolata, ma con margini di valutazione
 - Ipotesi di discrezionalità: rateizzazione, chi controllare, ecc...
- Presupposto: temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente
 - a) oggettiva: il contribuente deve dimostrarlo producendo appositi documenti
 - b) temporanea: non definitiva, crisi temporanea
- Dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà:
 - a) persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato: ISEE
 - b) altri soggetti: rapporto tra debito e valore della produzione (A BIL.)

RATEIZZAZIONE

- Oneri: dimostrazione dello stato di crisi rallenta il procedimento
 - Soluzione: fino a 120.000 EUR si può rateizzare senza dimostrare la crisi
 - Permane la discrezionalità: si può comunque negare
- Doppio binario:
 - <120.000 EUR: crisi facoltativa
 - >120.000 EUR: crisi obbligatoria

RATEIZZAZIONE

- Come funziona oggi in concreto: si inseriscono i dati del contribuente e un apposito software mostra il n. di rate
- Conseguenza presentazione istanza di rateizzazione:
- Sospensione immediata delle attività cautelari ed esecutive fino all'accoglimento della richiesta o al decadimento dal piano
- Mancato pagamento: decadenza dal piano
 - Rateizzazioni pre 08/03/2020: 18 rate (anche non consecutive)
 - Rateizzazioni tra 08/03/2020 e 31/12/2021: 10 rate ("")
 - Rateizzazioni tra 01/01/2022 e 15/07/2022: 5 rate ("")
 - Rateizzazioni post 16/07/2022: 8 rate ("")
- Rateizzazione post decadenza?
 - Presentate pre 15/07/2022: previo pagamento delle rate fino a data richiesta
 - Presentate post 15/07/2022: no



E) RISCOSSIONE D'UFFICIO

TIPI DI RISCOSSIONE D'UFFICIO

La riscossione deve sempre essere fondata su un titolo che la legittima: avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, sentenza. In caso di avviso di accertamento, si aprono diversi scenari:

- a) contribuente acquiescente: non impugna e paga entro 60gg
 - versa l'intero con sanzioni ridotte a 1/3
- b) contribuente propone istanza di accertamento con adesione
- c) contribuente impugna: riscossione forzata provvisoria
 - a) ordinaria: versa 1/3 dell'imposta accertata, non versa sanzioni
 - b) straordinaria: versa l'imposta accertata per intero
- d) contribuente non impugna e non paga entro 60gg: riscossione forzata
 - affidamento all'agente della riscossione
 - comunicazione con raccomandata a/r o PEC
 - esecuzione dopo (almeno) 180gg dall'affidamento

RISCOSSIONE
LEGITTIMATA DA
DICHIARAZIONE

- Due scenari:
 - contribuente dichiara ma non versa
 - contribuente dichiara e versa solo parzialmente (da controllo formale)
 - contraddittorio: avviso bonario a pena di nullità della cartella
 - avviso bonario: invito a fornire chiarimenti e documenti

ANTICIPAZIONE
RISCOSSIONE
D'UFFICIO

- Distinzione tra evasione da accertamento e evasione da riscossione

- Ante 2010:
 - 1) Avviso di accertamento
 - 2) Iscrizione a ruolo
 - 3) Sottoscrizione del ruolo da parte del direttore dell'ufficio
 - 4) Trasmissione del ruolo all'agente della riscossione
 - 5) Notifica della cartella di pagamento al contribuente
- Problema: ampio arco temporale tra avviso e cartella vanifica la riscossione

- Per combattere l'evasione da riscossione, oggi (dal 2010):
 - L'avviso di accertamento è atto impositivo: esecutivo dopo 60gg
 - Contiene l'intimazione ad adempiere

- L'esecutività dell'avviso di accertamento consente di riscuotere ancor prima di notificare la cartella di pagamento.
- L'avviso di accertamento è atto impositivo per:
 - Imposte (e sanzioni) sui redditi (IRPEF, IRES), IRAP, IVA (dal 2010)
 - Tributi locali (dal 2020)
- Si richiede ad oggi ancora la notifica della cartella di pagamento per:
 - Rettifiche ex artt. 36 bis e 36 ter (controllo automatico e formale)
 - Rettifiche ex art. 54 bis d.p.r. 633/1972 (liq. IVA su dichiarazione)
 - Tributi doganali e accise
- Risultato: sistema a doppio binario

RISCOSSIONE
LEGITTIMATA DA
ACCERTAMENTO
O RUOLO

- Due tipi di avvisi di accertamento:
- a) avvisi di accertamento esecutivi: intimazione ad adempiere (straord.)
- b) avvisi di accertamento non esecutivi: iscrizione a ruolo + cartella
 - due tipi di iscrizioni a ruolo:
 - a) provvisorie (avviso impugnato): si iscrive 1/3 dell'imposta + interessi
 - a) ricorso respinto: 2/3 del tributo + interessi
 - b) ricorso accolto parzialmente: quanto accertato + interessi
 - b) definitive (avviso non impugnato): si iscrive tutto
 - salvo autotutela o errori dichiarativi

RISCOSSIONE
MEDIANTE
RUOLO

- Ruolo: elenco di somme da riscuotere
 - tipologia di somme: imposte, sanzioni e interessi
 - sottoscritto da titolare ufficio (o delegato) e trasmesso all'agente
 - la sottoscrizione attribuisce esecutività: la data è richiesta
- Oggetto: tributi non riscossi con ritenute, versamenti diretti, avvisi di accertamento e atti di irrogazione e contestazione di sanzioni

RUOLO

- Attualizza un obbligo di versamento da adempiere entro 60gg
- Legittima l'esecuzione forzata se non si adempie entro 60gg

- 1) Obbligo da dichiarazione
- 2) Inadempimento dell'obbligo da dichiarazione
- 3) Obbligo da accertamento
- 4) Inadempimento dell'obbligo da accertamento
- 5) Obbligo da ruolo
- 6) Inadempimento dell'obbligo da ruolo
- 7) Esecuzione forzata

- Non ha efficacia nei confronti dei terzi (anche se coobbligati)
- Ai terzi coobbligati andrà notificato apposito avviso
- Può chiedersi la sospensione (non automatica) in caso di ricorso
- Sospensione può essere revocata per fondato pericolo per la riscossione

RISCOSSIONE STRAORDINARIA

- Presupposto: fondato pericolo per la riscossione (da indicare in motivazione)
- Conseguenza: riscossione integrale di tributi, sanzioni e interessi
- Si iscrive al ruolo straordinario
- Si affida direttamente agli agenti della riscossione
- Non si notifica la cartella di pagamento
- Si procede direttamente con l'espropriazione forzata

CARTELLA DI PAGAMENTO

- L'agente della riscossione informa i contribuenti delle iscrizioni a ruolo e li intima a pagare entro 60gg
- Contenuto:
 - Intimazione ad adempiere (valida per 1 anno dalla data di notifica)
 - Motivazione
 - Titolo che legittima la riscossione
 - Tributi (anche più di uno se iscritti nello stesso periodo)
 - Interessi
 - Sanzioni
 - Aggio
 - Data esecutività
 - Descrizione partite
 - Modalità di pagamento
 - Responsabile del procedimento di iscrizione
 - Responsabile del procedimento di emissione e notifica

NOTIFICA
CARTELLA DI
PAGAMENTO

- Chi notifica la cartella di pagamento al contribuente?
 - Agenti della riscossione
 - Messi comunali
 - Polizia municipale
- Come si notifica la cartella di pagamento al contribuente?
 - Raccomandata a/r
 - PEC
- Entro che termine si notifica la cartella di pagamento al contribuente?
 - 31 dic del secondo anno successivo a definitività accertamento

INTERESSI
E
ONERI

- Interessi per ritardata iscrizione a ruolo: 4% annuo
- Interessi di mora se contribuente non versa dopo notifica cartella: media
- Interessi per rateizzazione: 4,5% annuo
- Oneri di riscossione/aggio:
 - 3% delle somme iscritte se pagate entro 60gg
 - 6% delle somme iscritte se pagate dopo 60gg


PRIVILEGI
CREDITO
TRIBUTARIO

- Privilegio generale sui beni mobili del debitore (2752 c.c.)
 - Per imposte (e relative sanzioni) su redditi, irap, iva e tributi locali
- Privilegi speciali sui beni mobili (2758-2759 c.c.)

PRESCRIZIONE
CREDITO
TRIBUTARIO

- Imposte dirette e IVA: nulla è previsto, quindi 10 anni (ex art. 2946 c.c.)
- Imposta di registro: 10 anni da definitività accertamento
- Imposta sulle successioni: 10 anni da definitività accertamento
- Tributi locali: 5 anni
- Imposta a seguito di definitività accertamento: 10 anni

- Discarico automatico dei ruoli (artt. 3-5 d.lgs. 110/2024):
- Discarico automatico se affidati dopo 01/01/25 e non riscossi in 5 anni
- L'ente creditore può gestire direttamente la riscossione oppure riaffidare ad AE-R in presenza di nuovi elementi patrimoniali e per 2 anni



LE MISURE CAUTELARI

IPOTECA

- Ipoteca: beni immobili
 - iscrizione nei registri immobiliari dopo 60gg da notifica cartella
 - creditore ha diritto di espropriare anche nei confronti di terzi
- valore minimo credito per iscrivere ipoteca: 20.000 EUR
- si può iscrivere per un valore doppio dell'imposta (per coprire gli interessi)
- è passaggio obbligatorio: senza non si può procedere ad espropriazione
- si può iscrivere anche su immobili non espropriabili (almeno al momento)
 - es. prima casa (se ne acquista una seconda, si può espropriare la prima)
- Valore minimo credito per espropriazione immobiliare: 120.000 EUR
- Credito tra 20.000 e 120.000 EUR: si iscrive ma non si espropria
 - Iscrizione usata come incentivo ad adempiere
 - es. contribuente che vuole vendere l'immobile

SEQUESTRO CONSERVATIVO

- Sequestro conservativo
- Ratio: preservare il patrimonio a garanzia dell'obbligazione tributaria
- Disposto dal giudice su richiesta dell'ente

FERMI

FERMO AMMINISTRATIVO DEI RIMBORSI:

- P.A. sospende pagamento di un debito se vanta un credito
- Natura debito: atti di contestazione o irrogazione sanzioni, avviso di acc.

FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI:

- Dopo 60gg da notifica cartella, il contribuente non ha ancora pagato
- Comunicazione preventiva: il contribuente ha 30gg per adempiere
- Fermo: divieto di circolazione (motivo per cui lo strumento funziona)
- Violazione divieto di circolazione: confisca e sanzione

FERMO
BENI MOBILI
REGISTRATI

- Problema: non ci sono limiti
- Conseguenza: sproporzione tra importo del credito e valore del bene sottoposto a fermo
- Ratio: indurre il contribuente a pagare (la sproporzione è voluta)
- Eccezione: beni strumentali

FERMO
BENI MOBILI
REGISTRATI

- Obbligo di preavviso di 30gg (come l'ipoteca)
- Dopo i 30gg, si iscrive il fermo nel pubblico registro automobilistico, ma
- Non è un obbligo, astrattamente l'ufficio potrebbe non farlo
- E in caso di iscrizione? Apposita comunicazione entro 5gg (?)

MISURE CAUTELARI

- Presupposti misure cautelari:
 - Notifica PVC, avv. di accertamento, irrogazione o constatazione di sanz.

- Causa:
 - Fondato timore che il contribuente possa rendersi insolvente


- Procedimento in sede giurisdizionale:
 - 1) istanza motivata dell'amministrazione finanziaria notificata a contrib.
 - 2) contribuente può depositare memorie e documenti entro 20gg da not.
 - 3.1) presidente fissa la trattazione con decreto per la 1a camera di cons.
 - 3.2) il contribuente viene informato della trattazione almeno 10gg prima
 - 4.1) il presidente può provvedere subito con decreto in caso di urgenza
 - 4.2) contro il decreto motivato è ammesso reclamo al collegio
 - 5) il collegio provvede con sentenza impugnabile

MISURE CAUTELARI

- Revocabilità misure cautelari:
 - Mutamento delle circostanze
 - Fatti anteriori di cui si è avuto conoscenza dopo il provv. cautelare
- Perdita di efficacia misure cautelari fondate su PVC:
 - Obbligo di notifica dell'avviso di accertamento entro 120gg

IMPUGNAZIONI
MISURE
CAUTELARI


- Se il contribuente vuole impugnare, cosa impugna?
 - a) Preavvisi (non è detto che sia seguito da effettiva iscrizione)
 - b) Provvedimento finale (iscrive)
- La giurisprudenza ammette l'impugnabilità dei preavvisi per vizi propri
- E se poi ricevo l'iscrizione? Posso impugnare sia avviso che iscrizione?
- Se impugno il provvedimento finale, impugno nel merito della pretesa



ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

ESECUZIONE
FORZATA
TRIBUTARIA

- Chi promuove l'esecuzione forzata? L'agente della riscossione
- Presupposti: notifica di avviso di accertamento e precetto
 - precetto: intimazione ad adempiere, contenuta in titolo esecutivo o CDP
- Dalla notifica, il contribuente ha 30gg per adempiere
 - a) contribuente non adempie: incarico agli agenti della riscossione
 - l'esecuzione può avere inizio dopo 180gg dall'affidamento
 - b) contribuente presenta ricorso con istanza di sospensione
 - l'esecuzione è posticipata alla pronuncia sulla sospensione (max 120gg)
 - c) esecuzione non avviene entro 1 anno:
 - Si richiede nuova intimazione ad adempiere entro 5gg



AZIONI ESECUTIVE

PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZI

- Il fisco scopre l'esistenza di un credito che il debitore vanta verso terzi
- È un procedimento semplificato e stragiudiziale
- Tipicamente si pignorano le somme presso le banche o i crediti commerciali
- Si ordina al terzo di pagare direttamente ad AE-R
- E se il terzo non adempie all'ordine di pagamento? Citazione
- Non c'è obbligo di notificare al debitore: problema di coordinamento:
 - 1) agente della riscossione notifica al terzo
 - 2) il debitore paga spontaneamente e non sa del pagamento del terzoIl debitore può sapere se il terzo lo informa

PIGNORAMENTO STIPENDI

- Limiti pignoramento stipendi: tre fasce
 - <2500 EUR: 1/10
 - 2500><5000 EUR: 1/7
 - >5000 EUR: 1/5
- Ratio: più guadagni, meno di quanto guadagni ti serve come minimo vitale
- Quanto riscosso aumenta progressivamente e non proporzionalmente
- E se la somma è già stata accreditata sul conto corrente? Pignoro l'intero? (no)

- Trascrizione avviso di vendita (bene, date incanti, prezzo)
 - 1) Prezzo primo incanto: rendita catastale x3
 - 2) Prezzo secondo incanto: prezzo primo incanto -1/3
 - 3) Prezzo terzo incanto: prezzo secondo incanto -1/3

OPPOSIZIONI
ALL'ESECUZIONE

Tre possibili opposizioni: all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo

- Vanno tutte proposte al giudice ordinario

a) Opposizione all'esecuzione:

si contesta il diritto di procedere ad esecuzione

b) Opposizione agli atti esecutivi:

si contesta la regolarità formale degli atti (no titolo esecutivo: giud. trib.)

c) Opposizione di terzo:

terzo contesta essere proprietario del bene pignorato (entro data 1 incanto)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Federico Lo Bianco

federicomichelangelo.lobianco@unikorestudent.it